

CONTRATTO INTEGRATIVO**ANNO 2022****Premessa**

Il presente accordo si applica al personale delle aree professionali A, B e C, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e compatibilmente con le disposizioni normative e contrattuali vigenti, al personale con contratto a tempo determinato.

Si rappresenta che per effetto del nuovo CCNL Funzioni Centrali dal 1 novembre 2022 cambia il sistema di classificazione del personale, articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori Area degli assistenti Area dei funzionari Area delle elevate professionalità

Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2022, salvo diversa previsione contenuta in specifiche norme dell'accordo medesimo. Tali effetti perdureranno fino alla decorrenza del successivo contratto integrativo.

Art. 1**Costituzione, ammontare e ripartizione dei Fondi ex. Artt. 31 CCNL 1998/2001**

Il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali, costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL 16 febbraio 1999 e successive integrazioni, per l'anno 2022, ammonta ad € 171.665,92 comprensivo dell'aumento dello 0,81% come previsto dal CCNL.

Le parti concordano che tale importo verrà utilizzato secondo quanto riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato A); distribuito da gennaio 2023 con acconti mensili dell'importo di € 1.000,00 fino ad esaurimento.

Art. 2**Indennità di Ente**

L'indennità di Ente a carico del fondo, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente ex art. 26 CCNL 2002-2005, è come di seguito descritto nella seguente tabella:

dal 01/01/2022 al 31/10/2022

Aree	n. dipendenti	Ind. mensile	Carico fondo
C	3	182,58	140,83
B	8	154,14	118,81
A	1	114,18	90,25
		18.956,70	€ 14.632,20

al 01/11/2022

Aree	n. dipendenti	Ind. mensile	Carico fondo
C	3	146,06	112,46
B	8	127,06	97,36
A	1	87,59	69,19
		3084,50	€ 2.370,90

Art. 3**Fondo incentivante la produttività**

A far data dal 1 gennaio 2022, il fondo incentivante verrà così ripartito:

A) Per il 90% delle disponibilità finanziarie fra tutti i dipendenti che avranno conseguito gli obiettivi, in base al livello retributivo (stipendio tabellare) ed alla effettiva presenza giornaliera piena in servizio. Si considera presenza giornaliera piena quella nella quale la prestazione lavorativa sia almeno pari alla metà dell'orario ordinario. Non saranno computati come giorni di assenza quelli rientranti nei periodi di astensione obbligatoria per maternità o certificata dall'Ispettorato del Lavoro, nonché le giornate di malattia eccedenti i 15 giorni consecutivamente intesi, ad infortunio sul lavoro, a ferie, nonché i permessi relativi alla legge n. 104/92.

Si conviene l'integrazione di € 6.000,00 con riferimento ai 12 dipendenti a tempo indeterminato, comprendente le indennità di Ente ed il fondo incentivante per la produttività.

Alla detta integrazione si potrà adire qualora lo spoglio dei denominati questionari condivisi "soddisfazione del servizio", da consegnare a cura del centralino e con la restituzione di almeno 15 questionari compilati a settimana, fornisca un esito positivo superiore al 50%; qualora l'esito positivo fosse superiore al 75% l'integrazione diverrà pari ad € 6.500,00; qualora l'esito positivo fosse superiore al 90% l'integrazione diverrà pari ad € 7.500,00.

B) Il residuo 10% delle disponibilità finanziarie verrà ripartito nel rispetto dei criteri meritocratici esplicitati nella scheda di valutazione annuale presente nell'allegato **B e B1** quale parte integrante del presente accordo, con l'assegnazione di un punteggio per ciascun elemento di valutazione da un minimo di 5 ad un massimo di 9 punti, secondo i seguenti parametri:

- Fino a punti 5 = attribuzione del 20%;
- Da punti 5,1 a 6 = " del 40%;
- Da punti 6,1 a 7 = " del 60%;
- Da punti 7,1 a 8 = " dell'80%;
- Da punti 8,1 a 9 = " del 100%.

In sede di applicazione dei suddetti parametri, verrà individuato un coefficiente determinato dal quoziente dato dalla divisione tra le disponibilità complessive e la somma delle percentuali attribuite a seguito della valutazione di ciascun dipendente. Tale coefficiente espresso in euro verrà quindi ri-moltiplicato in ragione della % attribuita a ciascun dipendente, venendo così a determinare le singole attribuzioni economiche.

La valutazione del personale con la compilazione della scheda allegata per ciascun dipendente spetta al Segretario dell'Ordine come figura istituzionale secondo lo statuto, al Consigliere delegato per ogni ufficio e da un terzo Consigliere designato dal Consiglio dell'Ordine. La valutazione finale spetta collegialmente all'intero Consiglio.

Art. 4**Compensi ed indennità ai sensi degli artt.****16 (CCNL 2006-2009) e art. 32 (CCNL 1998-2001)**

Le parti concordano l'erogazione mensile delle indennità di cui al presente articolo in relazione alle attività e/o incarichi che comportano rischi, onerosità, disagi, attività di studio, sulla base dell'effettivo svolgimento del lavoro, come risultante dalle effettive timbrature di seguito indicati:

<i>Specifica della proposta di distribuzione del fondo</i>		importo annuo	unità
Quota relativa ad Indennità di Ente (già percepita mensilmente)	(art.16)	18507,00	12

Indennità Servizi Esterni		€ 1.300,00	2
Delibera di Consiglio del 21/12/2009			
Indennità Amministrazione e Gestione di Rete	(art. 16)	€ 2.582,28	1
(p. 7 Verb. del 16/01/06) art. 17 e 32 del CCNL 98/2001	(art. 32)	€ 1.017,72	
Indennità di Cassa		€ 960,00	1
Indennità di Qualità		€ 1.200,00	1
Ausilio attività suppletive di relazioni con l'esterno		€ 1.200,00	1
Ausilio attività suppletive di gestione del Personale		€ 1.200,00	1
Ausilio attività suppletive di Consiglio		€ 1.200,00	1
Gestione dei contratti		€ 1.200,00	1
Gestione della Segreteria del Consiglio di Disciplina		€ 1.200,00	1
Straordinari		€ 2.000,00	
Indennità per raggiungimento obiettivo		€ 7.500,00	11
Indennità Centralino		€ 1.200,00	1
TEP			12

Il Trattamento economico di professionalità (TEP) è previsto solo per il personale con due anni di anzianità a tempo indeterminato.

Art. 5

Sviluppi economici all'interno delle aree (art. 12 CCNL 2006-2009)

Le parti concordano di attuare, nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali vigenti in materia, le procedure per gli sviluppi economici esclusivamente all'interno dell'area B secondo principi di selettività, correlati al maggior grado di capacità professionale progressivamente raggiunto dai dipendenti.

I criteri e le procedure si atterranno a quanto previsto dall'articolo 13 del CCNL vigente facendo riferimento ai criteri oggettivi di selezione in esso definiti.

Facendo seguito alla Delibera di Consiglio del 30/05/2012 in merito agli sviluppi economici previsti, si rammenta che le procedure relative ai passaggi sono state espletate ed esaurite all'interno dell'area.

Art. 6

Lavoro straordinario

Nell'ambito di una diversa distribuzione delle risorse economiche del Fondo di Ente, lo stanziamento per lavoro straordinario, per il 2016/2017 è pari a € 2.000,00, da suddividere nel rispetto dei limiti imposti dagli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 66/2003.

Su richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, possono essere utilizzate a titolo di riposo compensativo, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 4 mesi dalla data della loro effettuazione.

COPIA ORIGINALE - 2022/12/12/2022

[Handwritten signatures and initials]

Alle Organizzazioni sindacali verrà data informativa successiva circa la distribuzione complessiva delle ore di straordinario assegnate e sull'utilizzo delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 1998-2001 così come integrato dagli art. 6 e 7 del CCNL 200-2005.

A fine anno, le economie che dovrebbero derivare dal non utilizzo dello straordinario confluiranno nel fondo incentivo per la produttività collettiva.

Art. 7 Economie

Le economie che dovessero derivare dall'applicazione dei singoli istituti previsti dal presente contratto saranno distribuite al personale proporzionalmente a quanto già percepito a titolo di incentivo.

A fine anno, le economie che dovrebbero derivare dal non utilizzo dello straordinario confluiranno nel fondo incentivo per la produttività collettiva.

Art. 8 Orario di lavoro e Buoni pasto

L'attività lavorativa, così come prevista dal contratto, è di 36 ore settimanali, articolate in 5 giorni lavorativi, secondo l'Ordine di Servizio n. 5 del 2011 e l'Ordine di Servizio n. 3 del 2012.

Facendo seguito alla Delibera di Consiglio del 30/05/2012, il diritto al buono pasto giornaliero è pari a € 8,00 netti corrispondenti ad un lordo di € 8,87 dei quali le parti concordano l'arrotondamento a € 9,00 per quattro giorni la settimana, nello specifico dal lunedì al giovedì, a partire dalla data della firma del presente accordo.

Art. 9 Polizza sanitaria

Le parti concordano di destinare l'intero importo dell'1% previsto per le spese del personale (come da dettami dell'articolo 27 dell'accordo integrativo del CCNL anni 1998-2001 siglato Febbraio 2001), alla concessione del beneficio di natura assistenziale.

Il Consiglio nella seduta del 30/05/2012, ha deliberato di stilare la polizza sanitaria per i propri dipendenti con l'Associazione Nazionale per l'assistenza sanitaria dei dipendenti degli Enti Pubblici (ASDEP).

La quota per ciascun dipendente è pari a 299,97 euro a totale carico dell'Ente.

L'attivazione delle procedure per la sottoscrizione della polizza avverrà a partire dalla data della firma del presente accordo.

Art. 10 Immagine dell'Ordine Professionale – Codice di abbigliamento

Le parti concordano per tutto il personale in servizio presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma di presentarsi sul luogo del lavoro con un abbigliamento adeguato al decoro dell'immagine dell'Ordine professionale a cui appartengono.

Art. 11 Permessi Brevi

Il personale in servizio a tempo pieno presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha diritto a 36 ore annue di permesso breve. In caso di rapporto a tempo parziale il numero delle ore è proporzionato in misura consequenziale, in relazione al servizio prestato.

PROVINCIA DI ROMA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
C.O.P. 001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013/014/015/016/017/018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/029/030/031/032/033/034/035/036/037/038/039/040/041/042/043/044/045/046/047/048/049/050/051/052/053/054/055/056/057/058/059/060/061/062/063/064/065/066/067/068/069/070/071/072/073/074/075/076/077/078/079/080/081/082/083/084/085/086/087/088/089/090/091/092/093/094/095/096/097/098/099/100

Ut
7
Og
lu

Il permesso può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.

Le parti concordano che, le ore non lavorate devono essere recuperate entro l'anno in cui il permesso breve è stato usufruito, pena la proporzione ed automatica decurtazione della retribuzione.

Il recupero deve essere compiuto con un rateo minimo di mezz'ora da effettuare durante la pausa pranzo o al termine della giornata lavorativa con un preavviso di richiesta di recupero da inserire con almeno tre giorni lavorativi di anticipo nel programma di gestione delle presenze StartWeb.

Art. 12

Festività Soppresse

A tutti i dipendenti sono attribuite 4 giornate di riposo (o 32 ore) da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Art. 13

Recupero della flessibilità

Al fine di garantire il rispetto del regime orario stabilito per la giornata lavorativa, è consentita una flessibilità in entrata ed il conseguente recupero in uscita pari a 30 minuti e cioè dalle 9.00 alle ore 9.30 ed in uscita dalle ore 18.00 alle 18.30; l'eventuale debito orario deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento.

Il recupero può essere compiuto durante la pausa pranzo o al termine della giornata lavorativa con un rateo minimo di mezz'ora da effettuare con un preavviso di richiesta di recupero da inserire con almeno tre giorni lavorativi di anticipo nel programma di gestione delle presenze StartWeb. Il recupero della flessibilità non può essere effettuato congiuntamente alla richiesta di permessi fruibili ad ore.

Art. 14

Norma finale

Per le parti non espressamente modificate dal presente accordo resta in vigore la disciplina prevista dai precedenti contratti integrativi.

ORDINE INGEGNERI

Ing. Massimo Cerri

12/12/2022

PER IL SINDACATO

Dott. Paolo LIBERATI - Coordinatore UILPA

Dott.ssa Lilith ZULLI – Segretaria FPCGIL